

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5739 del 11/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, commi 4., 5. e 6., D.M. n. 31/15, L.R. n. 13/15. Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Via Andrea Costa, 17 - Milano. Approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e del Piano di monitoraggio proposti in riferimento alla matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il Punto Vendita Carburanti n. 7255, sito in Via Marco Polo, 1 - Savignano sul Rubicone
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5949 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, commi 4., 5. e 6., D.M. n. 31/15, L.R. n. 13/15. Tamoil Italia S.p.A. con sede legale in Via Andrea Costa, 17 – Milano. Approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e del Piano di monitoraggio proposti in riferimento alla matrice ambientale “acque sotterranee” afferente il Punto Vendita Carburanti n. 7255, sito in Via Marco Polo, 1 – Savignano sul Rubicone

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui “*Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). [...] La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, [...], approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. [...]*”;

Considerato, altresì, quanto disposto dall’art. 242, commi 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui “*5. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. [...] 6. La regione, [...], approva il piano di monitoraggio [...] Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione [...], inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopraccitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria del tecnico istruttore Dr. Francesca Viroli e del Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Considerato che con nota del 28.02.2012, com. n. 7255/12-1, prot. prov.le n. 19619/12, la Società Tamoil Italia S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 249 e del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riscontro di una situazione di potenziale contaminazione a carico del sottosuolo afferente il Punto Vendita Carburanti Tamoil n. 7255, sito in Via Marco Polo, 1 – Savignano sul Rubicone;

Considerato che con PEC acquisite al PG/2019/150233 – 150237 del 01.10.2019, Stantec S.p.A. su incarico della Società Tamoil Italia S.p.A., ha trasmesso l’elaborato denominato “**Revisione dell’Analisi di rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 a seguito della CdS dell’ 1 Agosto 2019**” (di seguito elaborato “Rev AdR”), datato Settembre 2019, a firma di S. Fusco, F. Mele e G. Prosperi, descrittivo della proposta di:

- revisione del Modello Concettuale Definitivo, della procedura e degli esiti dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per la matrice ambientale “acque sotterranee”, alla luce degli esiti del monitoraggio

effettuato nel periodo aprile 2017-giugno 2019 e del riscontro di una situazione di potenziale contaminazione per il nuovo contaminante indice "EtBE", non rinvenuto e, pertanto, non considerato in precedenza;

- procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta sui dati di concentrazione del gas interstiziale (soil-gas) rilevati in sito complessivamente nel periodo 2016-2019;
- piano di monitoraggio post Analisi di Rischio da effettuare a carico della matrice ambientale "acque sotterranee",

predisposta al fine di fornire riscontro ai rilievi e alle richieste formulati dagli Enti in occasione delle precedenti sedute del 11.04.2019 e del 01.08.2019;

Viste le risultanze della **Conferenza di Servizi del 29.10.2019** che, in particolare, ha:

A) preso atto della revisione della formulazione del Modello Concettuale Definitivo per il sito in oggetto, come di seguito specificato:

MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO

La Conferenza di Servizi del 29.10.2019 ha dato atto che il sito in oggetto è caratterizzato dalla presenza di un Punto Vendita di distribuzione carburanti con **attività in esercizio** e di un **edificio adibito a locale gestore (uso commerciale)**.

Matrice ambientale "suolo e sottosuolo": allo stato attuale il riferimento da assumere per la valutazione della qualità ambientale in corrispondenza del Punto Vendita n. 7255 distribuzione carburanti (**con attività in esercizio**) è rappresentato, per i parametri oggetto di indagine, dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B** (siti ad uso commerciale/industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Alla luce degli esiti delle indagini realizzate nel mese di marzo 2012, la potenziale contaminazione a carico del terreno è risultata circoscritta in estensione (carattere puntiforme, *hot spot*) e in profondità; in particolare, la **porzione superficiale del suolo compresa tra 0,0 e -1,0 metro da p.c.** è risultata conforme, per i parametri oggetto di indagine, alle CSC di cui alla sopraccitata Tabella 1, Colonna B.

I superamenti accertati, per il **suolo profondo**, nei campioni "**S11-C2**" (-1,2/-1,8 metri da p.c.): "benzene" (2,41, CSC=2 mg/kg) e "**S11-C3**" (-2,0/-2,6 metri da p.c.): "idrocarburi leggeri, C_{≤12}" (400, CSC=250 mg/kg), "benzene" (2,03, CSC=2 mg/kg) e "xileni" (50,2, CSC=50 mg/kg), sono stati ricondotti alla **porzione satura** del sottosuolo, alla luce dei dati di soggiacenza registrati nel periodo di indagine (valore compreso tra -1,0 e -3,0 metri da p.c.) per il piezometro "S11".

La Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno ribadire, a riguardo, che la procedura di Analisi di Rischio non trova applicazione in riferimento a potenziali contaminazioni afferenti la porzione satura del sottosuolo che è da ricondurre a tutti gli effetti all'acquifero. Tali superamenti vengono comunemente valutati e gestiti nell'ambito dei monitoraggi della falda.

Matrice ambientale "acque sotterranee":

La Conferenza di Servizi ha preso atto che la piezometria eseguita in occasione del recente monitoraggio di giugno 2019 conferma una direzione di falda non definita, con sostanziale immobilità della stessa in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sito (rif. Tavola 3 dell'elaborato "Rev AdR").

A titolo cautelativo, per parametrizzare la "**profondità di soggiacenza della falda**" è stato assunto il valore minimo assoluto rilevato in occasione dei rilievi freaticometrici eseguiti nel periodo aprile 2017-giugno 2019, pari a **0,294 metri da p.c.**

Il dataset analitico utilizzato al fine della revisione del Modello Concettuale del sito in oggetto si riferisce al periodo di monitoraggio **aprile 2017 – giugno 2019**.

La Conferenza di Servizi ha preso atto che gli esiti delle campagne di monitoraggio realizzate nel periodo compreso tra aprile 2017 e giugno 2019 (effettuate, in parte, in contraddittorio da Tamoil Italia S.p.A. e IPER Montebello S.p.A., a carico della rete piezometrica installata presso il sito in oggetto, composta da n. 22 piezometri denominati "S1-S22", n. 3 pozzi drenanti denominati "W3-W4-W5" e n. 4 trincee denominate "W1", "W2", "W6" e "W7") hanno mostrato un positivo trend decrescente della potenziale contaminazione riscontrata a carico della falda che risulta in netta diminuzione.

Si registra, tuttavia, in corrispondenza del "W5" un nuovo aumento della concentrazione per il parametro "idrocarburi totali espressi come n-esano" nell'ultimo campione di giugno 2019 (circa 7.600 µg/L).

Nel suddetto periodo di riferimento, è stata accertata la **conformità**, per i parametri oggetto di indagine, alle **CSC** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nei n. 6 Punti di Conformità (PoC) denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21"**. In particolare:

- "S6" risulta conforme nelle ultime 2 campagne di monitoraggio di marzo e giugno 2019;
- "S9", "S15", "S20" e "S21" risultano conformi in tutte le campagne di monitoraggio;
- "S18" risulta conforme da novembre 2018 (ultime 3 campagne di monitoraggio).

La Conferenza di Servizi ha preso atto che nei PoC denominati **"S6", "S18" e "S21" risultano presenti calze a lento rilascio ORC** (Oxygen Release Compound) quali misure di prevenzione/messa in sicurezza;

B) preso atto della necessità comunicata dal Proponente di procedere alla revisione/ aggiornamento della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata per la falda in occasione della Conferenza di Servizi del 10.12.2015, a seguito dell'accertato superamento per il parametro **"EtBE"** (nuovo contaminante indice) del valore limite di riferimento stabilito dal D.M. n. 31/15 pari a 40 µg/L, come di seguito specificato:

REVISIONE ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO-SPECIFICA "ACQUE SOTTERRANEE"

In considerazione dell'origine, della distribuzione e delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche della potenziale contaminazione rilevata a carico della falda afferente il sito in oggetto, sono state definite n. **2 Aree Sorgenti** per **"idrocarburi/BTEX"** e **"MtBE/EtBE"** (nota: il plume di potenziale contaminazione è raffigurato, rispettivamente, nella Tavola 4A e nella Tavola 4B dell'elaborato "Rev AdR").

La Conferenza di Servizi del 29.10.2019 ha preso atto che il Proponente, in riferimento al parametro "idrocarburi totali espressi come n-esano", ai fini della corretta definizione delle singole frazioni idrocarburiche alifatiche e aromatiche sito-specifiche MADEP e dell'individuazione delle frazioni maggiormente cautelative da utilizzare in input alle elaborazioni di calcolo del software di Analisi di Rischio ha effettuato ed utilizzato il confronto tra i frazionamenti tipici disponibili più recenti derivati dai rapporti di prova dei n. 4 campioni denominati "S12", "W1", "W3" e "W5" prelevati da IPER Montebello S.p.A. nel mese di marzo 2019 di cui ai Rapporti di Prova n. 1903479-012 del 29.03.2019, n. 1903479-023 del 29.03.2019, n. 1903479-025 del 29.03.2019 e n. 1903479-026 del 29.03.2019.

La Conferenza di Servizi ha preso atto, altresì, delle valutazioni effettuate dal Proponente in merito all'individuazione del **valore di concentrazione massima (Cmax) per gli "idrocarburi totali espressi come n-esano"** da assumere quale **Concentrazione Rappresentativa di Sorgente (CRS)** che sia non riconducibile a un campione caratterizzato dalla presenza di prodotto libero (quindi con una concentrazione inferiore alla concentrazione di solubilità); il valore di concentrazione individuato, pari a **15.614 µg/L**, rilevato nel campione "W5" di agosto 2018 è risultato corrispondere al **valore massimo** tale per cui, applicando tutti i frazionamenti disponibili, le concentrazioni di solubilità delle singole frazioni idrocarburiche alifatiche e aromatiche presenti nei sopraccitati Rapporti di prova risultano tutte contemporaneamente rispettate.

Il valore di solubilità critico individuato è risultato essere associato alla classe Aromatici C11-C12, pari a 5.800 µg/L.

Dalle suddette valutazioni sono risultate **escluse le classi Alifatici C9-C12 e Aromatici C13-C22** in quanto non presenti come si evince dai Rapporti da prova e **le classi Alifatici C13-C18 e Alifatici C19-C36** (rispettivamente semivolatile e associata a materiale particolato, quindi poco e non volatile) per le quali il software restituisce concentrazioni di solubilità talmente basse (rispettivamente 10 µg/L e 0,0015 µg/L) da non essere applicabili.

Area Sorgente "Idrocarburi/BTEX": profondità piano di falda = 0,294 m da p.c., lunghezza nella direzione principale del vento = 40 metri;

Area Sorgente "MtBE/EtBE": profondità piano di falda = 0,294 m da p.c., lunghezza nella direzione principale del vento = 65,3 metri;

Recettore/bersaglio umano: Adulto lavoratore (commerciale) on-site;

Percorsi di esposizione attivi: "volatilizzazione e inalazione vapori da falda in ambiente aperto (outdoor) e in ambiente confinato (indoor)".

La Conferenza di Servizi ha precisato, a riguardo, che il percorso "migrazione diretta della contaminazione al Punto di Conformità" non risulta attivato in quanto il Proponente intende conseguire e garantire la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 31/15, nei n. 6 PoC individuati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21".

Granulometria del terreno: sand (sabbia).

Ciò premesso, la Conferenza di Servizi ha preso atto che l'implementazione in contraddittorio del software **RISKNET 3.1 PRO** (che recepisce la nuova e più recente banca dati ISS-INAIL 2018 e le modifiche nelle equazioni per la stima del rischio inalatorio) da parte dell'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpa-e-SAC di Forlì-Cesena ha prodotto risultati sovrapponibili agli output ottenuti dal Proponente, con particolare riferimento alla definizione dei valori di Rischio Tossicologico (H individuale e cumulato) e di Rischio Cancerogeno (R individuale e cumulato), e che, pertanto, **si è ritenuto di poter procedere alla validazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale "acque sotterranee" e degli esiti ottenuti dal Proponente, con alcune correzioni e modifiche** illustrate nella seguente Tabella 1..

La Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno evidenziare che l'Analisi di Rischio sanitaria condotta nella modalità diretta ai fini del calcolo del Rischio ha evidenziato la NON accettabilità del Rischio cancerogeno individuale (benzene e etilbenzene) e cumulato e del Rischio Tossicologico individuale (frazioni idrocarburiche) e cumulato in riferimento al percorso di esposizione "**indoor**" (**percorso critico**).

Tabella 1. Matrice ambientale "acque sotterranee". Concentrazioni Rappresentative di Sorgente (CRS) coincidenti con le Concentrazioni massime (Cmax) rilevate in sito e definizione degli obiettivi di bonifica (CSR) per i piezometri ubicati all'interno del sito

CONTAMINANTI INDICE	CRS=Cmax Ditta (µg/L)	CRS=Cmax SAC (µg/L)	CSR proposte da Ditta (µg/L)	CSR TEORICHE (µg/L) <u>approvate da SAC associate a rischio accettabile</u>	BONIFICA SI/NO
IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO*	15.614 (W5 del 28/08/2018)	15.614 (W5 del 28/08/2018)	350**	350**	SI
BENZENE	2.609 (W1 22/05/2018)	2.609 (W1 22/05/2018)	154 (associato a rischio non accettabile)	150	SI
ETILBENZENE	1.003 (W5 aprile 2018)***	241 (W1 19/04/2017)	448 (associato a rischio non accettabile)	400	NO
STIRENE***	63 (W5 aprile 2018)***	NON E' CONTAMINANTE INDICE	-	-	-
TOLUENE	1.200 (W5 aprile 2018)***	594 (W1 19/04/2017)	10.392	10.392	NO

p-XILENE	3.212 (W5 aprile 2018)***	451 (W1 28/08/2018)	7.696	7.696	NO
MTBE	33.098 (W2 18/04/2018)	33.098 (W2 18/04/2018)	5.840.000 (associato a rischio non accettabile)	2.000.000	NO
ETBE	30.121 (W1 22/05/2018)	30.121 (W1 22/05/2018)	178.000	178.000	NO

* a titolo cautelativo, il software di Analisi di Rischio è stato implementato attivando la volatilizzazione per tutte le frazioni idrocarburiche, comprese quelle definite non volatili dalla Banca Dati ISS-INAIL marzo 2018.

**la CSR per il parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano”, risultata dai calcoli di Analisi di Rischio, effettuati a partire dalle frazioni idrocarburiche sito-specifiche, inferiore al valore della CSC (350 µg/L), è stata assunta pari alla medesima.

*** ai fini della definizione delle **Concentrazioni Rappresentative di Sorgente (CRS)** non si ritengono accettabili i valori di concentrazione massima (Cmax) rilevati nel campione prelevato dal piezometro trincea “W5” nel mese di aprile 2018 in quanto caratterizzato dalla presenza di prodotto libero (LNAPL) in falda.

Il parametro “stirene”, avendo mostrato il superamento della relativa CSC esclusivamente nel suddetto campione, non si ritiene debba essere assunto come contaminante indice nell’ambito dell’Analisi di Rischio.

Il parametro “piombo tetraetile” non avendo mostrato alcun superamento del relativo valore limite stabilito dal D.M. n. 31/15 non è stato considerato quale contaminante indice nell’ambito dell’Analisi di Rischio.

La Conferenza di Servizi del 29.10.2019 ha evidenziato che, alla luce delle **risultanze della revisione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice “acque sotterranee”**, con particolare riferimento agli **obiettivi di bonifica (CSR teoriche) validati da Arpae – SAC di Forlì-Cesena, il sito risulta “contaminato”** secondo la definizione di cui all’art. 240, comma 1., lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri **“idrocarburi totali espressi come n-esano” e “benzene”** ed, è, pertanto, necessaria la realizzazione di interventi di bonifica atti al raggiungimento degli obiettivi di bonifica come sopra definiti;

C) preso atto che il Proponente ha implementato l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta con l’utilizzo dei dati di concentrazione dei gas interstiziali (soil-gas) al fine di verificare la sussistenza ovvero la possibilità di escludere dal Modello Concettuale Definitivo del sito in oggetto i percorsi di esposizione “volatilizzazione e inalazione vapori in ambiente aperto “outdoor” e in ambiente confinato “indoor””, come di seguito illustrato:

ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO-SPECIFICA “GAS INTERSTIZIALE (SOIL-GAS)” (modalità diretta)

Il database analitico di riferimento comprende gli esiti di **n. 5 campagne di monitoraggio** effettuate da Tamoil Italia S.p.A. (marzo, giugno, ottobre 2016, gennaio 2017 e maggio 2019) di cui una in contraddittorio con Arpae – ST di Forlì-Cesena (ottobre 2016) e una contestualmente a IPER Montebello S.p.A. (maggio 2019), a carico delle **n. 7 sonde installate in sito e denominate “SGS1-SGS7”** (profondità di prelievo = -0,7 m da p.c.).

Il Modello Concettuale utilizzato, a titolo cautelativo, per l’implementazione dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica sui dati soil-gas corrisponde a quello formulato per l’“Area Sorgente MtBE/EtBE” avente dimensione maggiore (65,3 metri nella direzione principale del vento, Nord-Ovest) rispetto all’“Area Sorgente Idrocarburi/BTEX” (40 metri).

La Conferenza di Servizi del 29.10.2019 ha preso atto che le modalità di campionamento e di utilizzo dei dati di concentrazione del gas interstiziale (soil-gas) rilevati in sito risultano conformi alle indicazioni riportate nella **“Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l’analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati”** (approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 484/2015 del 04.05.2015).

Tabella 2. Rischio Tossicologico e Cancerogeno associato alle Concentrazioni Rappresentative di Sorgente (CRS) coincidenti con le Concentrazioni massime (Cmax) rilevate in sito per il gas interstiziale (soil-gas)

CONTAMINANTI INDICE	CRS=Cmax Ditta (mg/mc)	CRS=Cmax Ditta (mg/mc)	CRS=Cmax SAC (mg/mc)	RISCHIO CANCEROGENO SAC (INDIV < 10E-06 , CUMUL < 10E-05)		RISCHIO TOSSICOLOGICO SAC (< 1)	
				OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR	INDOOR
IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO							
	Alifatici C5-C8	22,5	22,5	-	-	1,48E-03	1,52E-03
	Alifatici C9-C12	5,53	5,53	-	-	3,19E-04	3,27E-04
	Alifatici C13-C18	NON INDICATO	0,1*	-	-	5,77E-06	5,91E-06
	Alifatici C19-C36	NON INDICATO	0,1*	-	-	2,77E-06	2,84E-06
	Aromatici C9-C10	0,08	0,08	-	-	3,69E-05	3,78E-05
	Aromatici C11-C22	0,1*	0,1*	-	-	3,96E-05	4,05E-05
	Aromatici C13-C22	NON INDICATO	0,1*	-	-	1,98E-05	2,03E-05
	BENZENE	0,01*	0,01*	4,11E-10	4,21E-10	4,92E-06	5,04E-06
	ETILBENZENE	0,01	0,01	1,01E-10	1,03E-10	1,13E-07	1,16E-07
	TOLUENE	0,02	0,02	-	-	5,13E-08	5,25E-08
	XILENI	0,09	0,09	-	-	1,26E-05	1,29E-05
	STIRENE	0,01*	0,01*	2,09E-11	2,14E-11	1,17E-07	1,20E-07
	MTBE	0,45	0,45	-	-	1,86E-06	1,91E-06
	ETBE	0,45	0,45	-	-	1,72E-05	1,76E-05
	TETRACLORURO DI CARBONIO (TETRACLOROMETANO)**	NON INDICATO	0,0002**	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR
	ISOPROPILBENZENE (CUMENE)**	NON INDICATO	0,0006**	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR	parametro non presente Banca dati AdR
	NAFTALENE***	NON INDICATO	0,0001***	1,21E-11	1,24E-11	3,33E-07	3,41E-07
	TETRACLOROETILENE (PCE)***	NON INDICATO	0,0136***	1,05E-11	1,08E-11	2,83E-06	2,90E-06
RISCHIO CUMULATO				5,56E-10	5,69E-10	1,95E-03	1,99E-03
<p>VALORE ACCETTABILITA' RISCHIO CANCEROGENO $R \leq 1E-06$ SINGOLA SOSTANZA E $R \leq 1E-05$ CUMULATO VALORI ACCETTABILITA' RISCHIO TOSSICOLOGICO $H \leq 1$ IL RISCHIO TOSSICOLOGICO E CANCEROGENO, INDIVIDUALE E CUMULATO ASSOCIATO ALLE CRS COINCIDENTI CON LE CMAX RISULTA ACCETTABILE RISULTA PERTANTO POSSIBILE ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIA SITO-SPECIFICA I PERCORSI "VOLATILIZZAZIONE DI VAPORI E INALAZIONE IN AMBIENTI APERTI (OUTDOOR) E CONFINATI (INDOOR)"</p>							

* a titolo cautelativo, per le sostanze non accertate o accertate in concentrazione inferiore al limite di rilevanza strumentale, ai fini della definizione della Concentrazione Rappresentativa di Sorgente (CRS) è stato selezionato in input un valore di concentrazione pari al medesimo limite di rilevanza.

** non sono stati considerati né dal Proponente né da Arpae – SAC di Forlì-Cesena ai fini dell'implementazione dell'Analisi di Rischio soil-gas i n. 2 parametri "tetracloruro di carbonio" e "isopropilbenzene (cumene)" rilevati nei campioni analizzati ma non presenti né nelle Tabelle dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Bonifica siti contaminati) né nella Banca Dati del software Risk-net 3.1 aggiornata con l'ultima versione emessa dall'ISS-INAIL nell'anno 2018.

*** Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha provveduto ad inserire nel dataset analitico nell'ambito del proprio contraddittorio sulla procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica le n. 2 sostanze "naftalene" e "tetracloroetilene", rilevate da Arpae – ST ma non selezionate dal Proponente. I suddetti parametri non risultano presenti nelle Tabelle di cui all'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma sono presenti nel database del software di Analisi di Rischio Risk-net 3.1;

Evidenziato che le risultanze della suddetta procedura di **Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** effettuata dal Proponente in modalità diretta sui dati di concentrazione sito-specifici del **gas interstiziale (soil-gas)** e dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae-SAC di Forlì-Cesena in contraddittorio, hanno evidenziato **l'accettabilità del Rischio Tossicologico (H) e il Rischio Cancerogeno (R) individuale e cumulato associati alle CRS selezionate** (valori massimi di concentrazione (Cmax)) **dei contaminanti indice considerati**, conformemente a quanto stabilito dalla sopraccitata "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati";

Rilevato che la sopraccitata Conferenza di Servizi del 29.10.2019 ha preso atto che:

- **è possibile escludere il percorso "volatilizzazione e inalazione vapori** in ambiente aperto "**outdoor**" e in ambiente confinato "**indoor**" dal Modello Concettuale di Analisi di Rischio predisposto per il sito in oggetto;
- secondo quanto precisato al paragrafo 6.3, lettera a) della suddetta Linea guida operativa, in riferimento alla **matrice ambientale "acque sotterranee", al fine della definizione delle nuove CSR** (in sostituzione di quelle precedentemente approvate dalla Conferenza di Servizi del 10.12.2015), non risultando attivi percorsi diversi dalla "volatilizzazione e inalazione vapori da falda outdoor e indoor" in riferimento ai quali aggiornare l'Analisi di Rischio, si stabilisce che le nuove **CSR**, costituenti gli **obiettivi di bonifica**, sono assunte pari alle **CSR = Cmax** riscontrate in sito nel periodo di riferimento aprile 2017-giugno 2019, così come riepilogate nella seguente Tabella 3.:

Tabella 3. Matrice ambientale "acque sotterranee". Obiettivi di bonifica definiti per i piezometri interni al sito e per i Punti di Conformità (PoC)

	AREA SORGENTE	CONTAMINANTI INDICE	CRS = Cmax = CSR (µg/L) OBIETTIVI DI BONIFICA INTERNO SITO	CSC Tabella 2 (µg/L) OBIETTIVI DI BONIFICA AI POC
MATRICE AMBIENTALE "ACQUE SOTTERRANEE"	AREA "IDROCARBURI- BTEX"	IDROCARBURI TOTALI ESPRESSI COME N-ESANO	15.614	350
		BENZENE	2.609	1
		ETILBENZENE	241	50
		TOLUENE	594	15
		P-XILENE	451	10
	AREA "MTBE - ETBE"	MTBE	33.098	40
		ETBE	30.121	40

Rilevato, altresì, che la medesima Conferenza di Servizi del 29.10.2019, alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione degli esiti del contraddittorio effettuato dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti di Arpae – SAC di Forlì-Cesena sulla procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica complessivamente predisposta per il sito in oggetto, tenuto conto della Relazione tecnica trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpae, all'unanimità dei presenti, ha concordato nel ritenere di poter:

- A). **esprimere parere favorevole all'approvazione** dell'elaborato denominato *“Revisione dell'Analisi di rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 a seguito della CdS dell' 1 Agosto 2019”*, datato Settembre 2019, predisposto da Stantec S.p.A., a firma di S. Fusco, F. Mele e G. Prosperi, trasmesso con PEC acquisite al PG/2019/150233 – 150237 del 01.10.2019;
- B). **approvare la revisione del Modello Concettuale Definitivo** formulato per il sito in oggetto e la **revisione della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale “acque sotterranee”** validati e approvati in occasione della precedente seduta del 10.12.2015, **così come integrati e modificati sulla base del contraddittorio effettuato da ArpaE – SAC di Forlì-Cesena** (si veda a riguardo la Tabella 1. di cui alla presente Determinazione);
- C). **approvare la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta con i dati di concentrazione dei “gas interstiziali (soil-gas)”** riscontrati a valle delle n. 5 campagne di monitoraggio soil-gas realizzate in sito, **così come integrati e modificati alla luce del contraddittorio effettuato da ArpaE – SAC di Forlì-Cesena** (si veda a riguardo la Tabella 2. di cui alla presente Determinazione), che hanno consentito di verificare la possibilità di **escludere i percorsi “volatilizzazione e inalazione vapori da falda in ambiente aperto (outdoor) e in ambiente confinato (indoor)”** (gli unici attivi) dal Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito;
- D). **approvare i nuovi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)** costituenti gli **obiettivi di bonifica** per la matrice ambientale *“acque sotterranee”*, che, con riferimento ai **piezometri ubicati all'interno del confine del sito in oggetto** e ai contaminati indice individuati, sono costituiti dai valori di concentrazione riportati nella **Tabella 3.** di cui alla presente Determinazione (**CSR = CRS = Cmax** rilevate nel periodo aprile 2017 – giugno 2019).
- Si precisa che, per i contaminanti indice individuati, gli **obiettivi di bonifica in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC)** denominati *“S6”, “S9”, “S15”, “S18”, “S20” e “S21”* sono rappresentati dalle **CSC di cui alla Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **D.M. n. 31/15;**
- E). **dichiarare** che il sito si configura come **“sito non contaminato”**, ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **per la matrice ambientale “acque sotterranee”** e che, per tale motivo, **non è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica**, in considerazione del fatto che, per la suddetta matrice ambientale, per i contaminati indice selezionati, **gli obiettivi di bonifica** corrispondenti ai valori di **CSR** determinati a seguito della revisione dell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio **coincidono con le concentrazioni massime rilevate in sito (CRS = Cmax)** e che, ad oggi, risulta **conseguita anche la conformità delle CSC ai PoC** denominati *“S6”, “S9”, “S15”, “S18”, “S20” e “S21”*;
- F). **dichiarare positivamente concluso il procedimento di bonifica;**
- G). **esprimere parere favorevole all'approvazione** della proposta di Piano di monitoraggio post Analisi di Rischio a carico della matrice ambientale *“acque sotterranee”* (art. 242, commi 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) illustrata al Capitolo 9. dell'elaborato denominato *“Rev AdR”*, teso all'accertamento della stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito, nel rispetto delle **prescrizioni riportate al punto 7. della presente Determinazione;**

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di **692,00 Euro** eseguito dalla Società Tamoil Italia S.p.A. con bonifico bancario effettuato in data 15.11.2019 relativo agli oneri amministrativi previsti dal *“Tariffario delle*

prestazioni di Arpae Emilia-Romagna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa all'approvazione dell'Analisi di Rischio e per l'attività relativa all'approvazione del piano di monitoraggio del sito (art. 242, comma 5. del D.Lgs. 152/2006);

Visto, pertanto, l'elaborato progettuale di seguito specificato che si propone per l'approvazione:

- **“Revisione dell'Analisi di rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 a seguito della CdS dell' 1 Agosto 2019”**, datato Settembre 2019, a firma di S. Fusco, F. Mele e G. Prosperi, trasmesso da Stantec S.p.A., su incarico della Società Tamoil Italia S.p.A., con PEC acquisite al PG/2019/150233 – 150237 del 01.10.2019;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 242, commi 4., 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., facendo seguito alle risultanze della Conferenza di Servizi del 29.10.2019, l'elaborato denominato **“Revisione dell'Analisi di rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 a seguito della CdS dell' 1 Agosto 2019”**, datato Settembre 2019, a firma di S. Fusco, F. Mele e G. Prosperi, trasmesso da Stantec S.p.A., su incarico della Società Tamoil Italia S.p.A., con PEC acquisite al PG/2019/150233 – 150237 del 01.10.2019, **descrittivo**, tra l'altro:

- della **revisione del Modello Concettuale Definitivo, della revisione della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per la matrice ambientale “acque sotterranee”**, alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato nel periodo aprile 2017-giugno 2019 e del riscontro di una

situazione di potenziale contaminazione per il nuovo contaminante indice "EtBE", non rinvenuto e, pertanto, non considerato in precedenza;

- della **procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta sui dati di concentrazione del "gas interstiziale" (soil-gas)** rilevati in sito complessivamente nel periodo 2016-2019 (che ha consentito di verificare la possibilità di escludere il percorso "volatilizzazione e inalazione vapori outdoor e indoor" dal Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito);
- della proposta di **piano di monitoraggio post Analisi di Rischio da effettuare a carico della matrice ambientale "acque sotterranee"**;

2. di approvare la revisione del Modello Concettuale Definitivo formulato per il sito in oggetto e la **revisione della procedura e degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica implementata per la matrice ambientale "acque sotterranee"** validati e approvati in occasione della precedente seduta del 10.12.2015, così come integrati e modificati sulla base del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena (si veda a riguardo la Tabella 1. di cui alla presente Determinazione);

3. di approvare la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica in modalità diretta con i dati di concentrazione dei "gas interstiziali (soil-gas)" riscontrati a valle delle n. 5 campagne di monitoraggio soil-gas realizzate in sito, così come integrati e modificati alla luce del contraddittorio effettuato da Arpae – SAC di Forlì-Cesena (si veda a riguardo la Tabella 2. di cui alla presente Determinazione), che hanno consentito di verificare la possibilità di **escludere i percorsi "volatilizzazione e inalazione vapori da falda in ambiente aperto (outdoor) e in ambiente confinato (indoor)"** (gli unici attivi) dal Modello Concettuale Definitivo proposto per il sito;

4. di approvare i nuovi valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) costituenti gli **obiettivi di bonifica** per la matrice ambientale "acque sotterranee", che, con riferimento ai **piezometri ubicati all'interno del confine del sito in oggetto** e ai contaminati indice individuati, sono costituiti dai valori di concentrazione riportati nella Tabella 3. di cui alla presente Determinazione (**CSR = CRS = Cmax** rilevate nel periodo aprile 2017 – giugno 2019).

Si precisa che, per i contaminati indice individuati, gli **obiettivi di bonifica in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC)** denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21" sono rappresentati dalle **CSC di cui alla Tabella 2** dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **D.M. n. 31/15**;

5. di dichiarare che il sito si configura come "sito non contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **per la matrice ambientale "acque sotterranee"** e che, per tale motivo, **non è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica**, in considerazione del fatto che, per la suddetta matrice ambientale, per i contaminati indice selezionati, **gli obiettivi di bonifica** corrispondenti ai valori di **CSR** determinati a seguito della revisione dell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio **coincidono con le concentrazioni massime rilevate in sito (CRS = Cmax)** e che, ad oggi, risulta **conseguita anche la conformità delle CSC ai PoC** denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21";

6. di dichiarare positivamente concluso il procedimento di bonifica;

7. di approvare la proposta di Piano di monitoraggio post Analisi di Rischio a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" (art. 242, commi 5. e 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) illustrata al Capitolo 9. dell'elaborato denominato "Rev AdR", teso all'accertamento della stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito, nel rispetto delle **prescrizioni** stabilite dalla Conferenza di Servizi del 29.10.2019:

7.1. al fine di acquisire informazioni sullo stato qualitativo delle acque sotterranee afferenti l'area del Punto Vendita in oggetto si dovrà prevedere il prelievo di campioni di acqua sotterranea da **tutti i punti di indagine costituenti la rete piezometrica** presente in sito, composta da **n. 22 piezometri**

denominati "S1-S22", n. 3 pozzi drenanti denominati "W3-W4-W5" e n. 4 trincee denominate "W1", "W2", "W6" e "W7", da sottoporre a campionamenti e a verifica analitica al fine di accertare le concentrazioni dei seguenti contaminanti indice individuati: "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "MtBE" ed "EtBE";

- 7.2. **l'avvio del piano di monitoraggio dovrà attendere almeno 6 mesi dall'estrazione delle ultime calze a lento rilascio ORC** (Oxygen Release Compound) installate nei piezometri **Punti di Conformità (PoC)** denominati "S6", "S18" e "S21". A riguardo, **la Società Tamoil Italia S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti apposita comunicazione circa la data di estrazione delle suddette calze ORC;**
- 7.3. dovranno essere effettuate **almeno n. 4 campagne di monitoraggio trimestrale**, per una **durata complessiva di almeno 1 anno** le cui date dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti;
- 7.4. in corrispondenza dei piezometri costituenti i **Punti di Conformità (PoC)** denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20", "S21" dovrà essere prevista la verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri di cui al suddetto punto 7.1. ai relativi valori di **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. n. 31/15 (rif. MtBE e EtBE). In corrispondenza dei **restanti piezometri** dovrà essere prevista la verifica della conformità delle concentrazioni dei medesimi parametri ai relativi valori di **Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)** costituenti i livelli di concentrazione accettabili definiti attraverso l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e riportati nella **Tabella 3.** di cui alla presente Determinazione;
- 7.5. **Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena** provvederà ad effettuare in **contraddittorio** con Tamoil Italia S.p.A. il **prelievo di campioni di acque sotterranee dai Punti di Conformità (PoC)** denominati "S6", "S9", "S15", "S18", "S20" e "S21", in occasione dell'ultimo **monitoraggio trimestrale** ai fini della restituibilità. A riguardo, **i tecnici di Arpae – ST dovranno essere avvisati della data prevista per il campionamento con almeno 15 giorni di anticipo;**
- 7.6. in conformità al disposto di cui all'art. 242, comma 6. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al termine del **periodo di monitoraggio** la Società Tamoil Italia S.p.A. dovrà trasmettere agli Enti la **Relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.** Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevassero il **superamento di una o più delle CSR per i piezometri interni al sito ovvero delle CSC per i piezometri definiti PoC,** dovrà essere avviata la procedura di bonifica di cui all'art. 242, comma 7. del sopraccitato Decreto Legislativo;
- 8. di precisare** che **gli usi del suolo**, con particolare riferimento all'attuale destinazione d'uso del sito "commerciale/industriale" (rif. per la matrice "suolo e sottosuolo" le CSC di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto Punto Vendita distribuzione carburanti, con attività in esercizio), **le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzate nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica** complessivamente proposta per la matrice ambientale "acque sotterranee" e in riferimento ai dati di concentrazione del "soil-gas (gas interstiziale)" da cui deriva l'accettabilità del rischio (tossicologico e cancerogeno, individuale e cumulato) connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, **dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale,** rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili (con particolare riferimento alla eventuale futura

riqualificazione del sito a “verde pubblico, privato e residenziale” (rif. per la matrice “suolo e sottosuolo” le CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A del sopraccitato Allegato 5), al piano terra, agli interrati e ai seminterrati, presenza di recettori on-site residenziali/ricreativi) che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato nell’implementazione dell’Analisi di Rischio proposta.

Si precisa che **qualsiasi trasformazione d’uso, comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell’area oggetto del procedimento di bonifica, che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle assunte quali ipotesi e condizioni nell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica presentata, dovrà essere subordinata alla verifica dell’accettabilità del rischio mediante l’implementazione di un’ulteriore specifica Analisi di Rischio;**

9. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l’istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

10. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

11. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

12. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

13. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- a Tamoil Italia S.p.A.;
- a Iper Montebello S.p.A.;
- al Comune di Savignano sul Rubicone – Ufficio Ambiente;
- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Epidemiologia di Cesena;
- a Stantec S.p.A.;
- a AECOM URS Italia S.p.A..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
(Dr. Mariagrazia Cacciaguerra)

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.